

Legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2002¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1985² sull'affitto agricolo è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b

¹ La presente legge si applica all'affitto di:

- b. aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1 e 2 della legge federale del 4 ottobre 1991³ sul diritto fondiario rurale;

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

Art. 5 cpv. 2

² Il discendente può opporre questo diritto a un terzo soltanto se ne è fatta menzione nel registro fondiario.

Titolo prima dell'art. 21a (nuovo)

Sezione 7: Obblighi dell'affittuario e del locatore

Art. 21a (nuovo) Obbligo di gestire la cosa affittata

¹ L'affittuario deve gestire accuratamente la cosa affittata e segnatamente provvedere a una redditività durevole del suolo.

² L'obbligo di gestire incombe personalmente all'affittuario. Questi può tuttavia, sotto la sua responsabilità, affidare la gestione della cosa affittata a familiari, impiegati, membri di una comunità aziendale di cui fa parte o far eseguire singoli lavori da terzi.

¹ FF 2002 4208

² RS 221.213.2

³ RS 211.412.11

Titolo prima dell'art. 22

Abrogato

Art. 22a Migliorie e modificazioni da parte dell'affittuario

¹ L'affittuario può procedere soltanto con il consenso scritto del locatore a migliorie e modificazioni della cosa affittata che vanno al di là dell'ordinaria manutenzione nonché a cambiamenti nella gestione della cosa che potrebbero assumere un'importanza essenziale oltre la durata dell'affitto.

² Il locatore che ha dato il suo consenso può esigere il ripristino dello stato originale solo se ciò è stato convenuto per scritto.

Art. 22b (nuovo) Violazione degli obblighi dell'affittuario

Il locatore può disdire l'affitto per scritto entro sei mesi per la primavera successiva o l'autunno successivo se, nonostante l'ingiunzione scritta o l'esortazione del locatore, l'affittuario

- a. continua a violare l'obbligo di gestire di cui all'articolo 21a;
- b. continua a violare l'obbligo di manutenzione di cui all'articolo 22 capoverso 3;
- c. non elimina entro un termine adeguato una miglioria o una modificazione di cui all'articolo 22a, eseguita senza il consenso scritto del locatore.

Art. 31 cpv. 2 lett. a e b, cpv. 2^{bis} lett. a nonché cpv. 3

² L'autorizzazione è rilasciata solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- a. *Abrogata*
- b. già prima dell'affitto particella per particella era sufficiente meno di un'unità standard e mezza di manodopera per gestire l'azienda agricola.

^{2bis} L'autorità permette inoltre l'affitto particella per particella di un'azienda agricola se:

- a. *Abrogata*

³ *Abrogato*

Art. 33 Opposizione

¹ Può essere fatta opposizione contro l'affitto complementare di un fondo che, secondo l'uso locale, è situato fuori del raggio d'esercizio dell'azienda dell'affittuario complementare.

² Sono legittimate a fare opposizione le persone che hanno un interesse degno di protezione e le autorità designate dal Cantone.

³ L'opposizione va fatta presso l'autorità competente entro tre mesi da quando l'interessato ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Dopo sei mesi

dall'inizio dell'affitto, sono ricevibili soltanto le opposizioni fatte dalle autorità; il diritto d'opposizione delle autorità è perento dopo due anni dall'inizio dell'affitto.

Titolo prima dell'art. 35a (nuovo)

Capitolo 4: Fitto

Sezione 1: Principi

Art. 35a (nuovo) Disposizioni contrattuali

¹ Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura. Nella mezzadria il diritto dell'affittuario ai frutti è regolato dall'uso locale, salvo patto contrario.

² Salvo patto contrario, le spese accessorie sono a carico dell'affittuario.

Titolo prima dell'art. 36

Abrogato

Art. 36 rubrica

Restrizioni di diritto pubblico

Art. 43 cpv. 2

² L'opposizione va fatta entro tre mesi da quando l'autorità interessata ha avuto conoscenza della conclusione del contratto o dell'adeguamento del fitto, ma al più tardi entro due anni dall'inizio dell'affitto o dal momento dell'adeguamento del fitto.

Art. 58 cpv. 1

¹ Gli atti legislativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 60 rubrica

Disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore il 20 ottobre 1986

Art. 60a (nuovo) Disposizioni transitorie relative alla modifica del ...

¹ I contratti d'affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze di dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) rimangono in vigore come tali per la durata legale dell'affitto o per una durata contrattuale più lunga.

² Se un siffatto contratto è disdetto per la fine della durata dell'affitto e l'affittuario chiede la prorazione giudiziale, l'intenzione del locatore di affittare l'azienda particella per particella non impedisce che si possa ragionevolmente pretendere da lui la prorazione dell'affitto.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3438